

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1950**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TURCI e GIOVANELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2003**

—————

Modifiche e integrazioni delle norme relative a interventi di  
bonifica e ripristino ambientale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426: «Nuovi interventi in campo ambientale», all'articolo 1, sono stati indicati i criteri, i finanziamenti e i dispositivi finanziari che il Ministero dell'ambiente avrebbe utilizzato per gli anni dal 1999 in avanti, per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche in caso di loro dismissione, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Al comma 3 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 426 del 1998, si prevedeva che il Ministero dell'ambiente avrebbe adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un programma nazionale di bonifica, indicante i siti prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento, le modalità di trasferimento e gli importi delle risorse relative, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Nel corso del 1999 vennero raccolti i dati dalle diverse regioni e province autonome, per formulare una ipotesi di lista nazionale.

La regione Emilia Romagna propose due siti, Fidenza (Parma) e il comprensorio ceramico Sassuolo-Scandiano. Quest'ultimo conteneva a sua volta un elenco di 20 aree, individuate nel 1997 da un comitato tecnico, coordinato dalla regione, istituito con un Protocollo approvato dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 3327 del 1996, d'intesa con le province di Modena e Reggio Emilia, i comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Castelvetro, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Rubiera e l'Assopiastrelle. Tra le aree ve ne erano 14 private, i cui proprietari avevano denun-

ciato lo stato di contaminazione e avevano aderito al protocollo, dimostrando così l'intenzione di voler provvedere al risanamento dei cortili delle proprie aziende, mentre la regione si era impegnata a trovare gli adeguati finanziamenti.

I tempi per l'adozione del programma nazionale sopra citato da parte del Ministero dell'ambiente non sono rispettati e nell'ottobre del 1999 viene emanato, con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, solo il regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati anche per gli interventi di interesse nazionale (articolo 15). Passano ancora quasi due anni e con il regolamento di cui al decreto ministeriale 18 settembre, n. 468, il Ministero dell'ambiente emana finalmente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, comprendente, per la regione Emilia Romagna, i due siti di Fidenza e Sassuolo-Scandiano. Nel frattempo però alcuni soggetti privati, su pressioni delle stesse amministrazioni pubbliche, al fine di rimuovere il pericolo di danni maggiori per il territorio, hanno eseguito gli interventi, per ragioni di preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali, nelle more dell'adozione del programma stesso.

Oltre a ciò, le aziende proprietarie, all'atto dell'emanazione del regolamento di cui al predetto decreto n. 471 del 1999, avendo già messo in essere azioni e autodenuche per la formulazione della lista sopra citata, considerarono di aver già ottemperato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale n. 471 del 1999, sia per gli effetti amministrativi sia per quelli penali.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette ora in discussione l'utilizzo effettivo delle risorse, a suo tempo concordate nel programma nazionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, per quei siti in cui le bonifiche sono già state effettuate, per ragioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali, nonché per quelle aree che nel frattempo abbiano cambiato proprietà o per le quali i proprietari non abbiano attivato la procedura di autodenuncia prevista dal regolamento di cui al decreto n. 471 del 1999.

Il presente disegno di legge, intervenendo sulla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e sul regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001, intende rimuovere i danni che ingiustamente ricadrebbero sui soggetti interessati.

In particolare l'articolo 1 mira a evitare la penalizzazione dei soggetti privati, che in particolari condizioni di pressione delle stesse amministrazioni pubbliche, al fine di

rimuovere il pericolo di danni maggiori per il territorio hanno eseguito gli interventi, per ragioni di preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali, nelle more dell'adozione del programma nazionale stesso.

L'articolo 2 interviene in merito ai soggetti privati, eventualmente responsabili dell'inquinamento verificatosi prima dell'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e che non integra la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2, e 3 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 anzidetto, in quanto avevano già effettuato comunicazioni e avevano dimostrato l'interesse ad intervenire per effettuare la messa in sicurezza o la bonifica ed il risanamento ambientale delle proprie aree, con atti equiparabili alla notifica prevista dalle disposizioni da ultimo citate.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Sono ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati inseriti nel programma di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, e già realizzati per ragioni di preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale ovvero occupazionali, nelle more dell'adozione del programma stesso.

## Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure qualora siano intercorsi, precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 471 del 1999, tra i soggetti interessati e gli enti pubblici territorialmente competenti protocolli d'intesa, con i quali i soggetti stessi abbiano denunciato l'area inquinata d'interesse, e abbiano comunicato la volontà di attuare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in base ad una lista di priorità, secondo una articolazione temporale e modalità tecniche e procedurali concordate con le stesse amministrazioni».